Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/04/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 05/11/2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto integralmente, in via anticipata, dopo il pagamento di 50 rate su 120.
A seguito di infruttuoso reclamo presentato all'intermediario in data 04/11/2019, la stessa parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo: - il rimborso della quota degli oneri non maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.728,77 – al netto di € 47,48 già abbuonati – di cui: € 22,52 per "commissioni accessorie", € 288,75 per "commissioni finanziarie", € 1.155,00 per "commissioni mediazione" ed € 262,50 per "spese contrattuali e di istruttoria"; - il rimborso integrale delle "commissioni di estinzione anticipata", per un ammontare pari a € 166,60; - il riconoscimento degli interessi legali; - la refusione delle spese di assistenza per € 200,00.
Ritualmente costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, in particolare: - ha confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 50; - ha provveduto ad eccepire la natura *upfront* delle commissioni di "istruttoria", di "attivazione" e di "intermediazione"; - ha affermato di aver rimborsato sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS le commissioni di "gestione", in merito alle quali si è, comunque, reso disponibile a rimborsare la somma di € 18,02; - con riguardo alla "commissione per l'estinzione anticipata", ha dichiarato che detto

importo è connesso "al recupero dei costi derivanti [d]all'estinzione anticipata", in particolare per la gestione amministrativa e per la chiusura delle posizioni della copertura assicurativa; - ha precisato che «il costo di chiusura delle coperture assicurative è connesso alla differenza fra l'importo stimato dalla banca e quanto effettivamente rimborsato dalle compagnie assicurative»; - infine, ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.
L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e in subordine che venga ritenuta congrua la proposta di rimborso effettuata; infine, in via ulteriormente subordinata chiede, nel caso in cui la banca venisse ritenuta debitrice, lo scomputo di quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.
Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto successivamente alla rata n. 50, rispetto alle 120 complessive, come da quietanza liberatoria prodotta in copia da parte ricorrente. Sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti risulta un abbuono di € 2.768,65, nonché l'imputazione di "diritti di estinzione" per € 166,60.
L'intermediario ha rimborsato € 47,48 a titolo di "commissioni di gestione" non maturate (rate 51 – 120). Tale importo risulta coerente con quanto si evince dal piano di ammortamento versato in atti (il quale, dalla rata 1 alla 50, prevede infatti la maturazione di € 72,52, sui complessivi € 120,00 imputati a titolo di oneri di gestione).
È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto.
Procedendo nel merito, si richiama la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, con la quale sono stati recepiti i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi) statuendo che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, inclusi i costi *up front*.
Relativamente al criterio da utilizzare per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, da questo punto di vista, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano trovare applicazione gli orientamenti consolidati dell'ABF e, a tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "gestione" (clausola "C") risultano retrocedibili e già

rimborsati secondo il metodo di calcolo contrattuale, invece i costi di cui alle clausole relative alle commissioni di "istruttoria" (clausola "A"), di "attivazione" (clausola "B") e di "intermediazione" (clausola "F"), sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,40%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,70%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				450,00	Upfront	36,70%	165,14		165,14
commissioni attivazione				495,00	Upfront	36,70%	181,65		181,65
commissioni intermediazione				1.980,00	Upfront	36,70%	726,61		726,61
			Totale	2.925,00					1.073,40

L'importo come sopra calcolato di € 1.073,40 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 1.728,77 e ciò in ragione del fatto che essa ha computato tutti gli oneri da retrocedere col criterio *pro rata* lineare.
Il ricorso, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è invece da respingersi in relazione alla contestazione del rimborso integrale delle commissioni di estinzione anticipata, per un ammontare pari a € 166,60.
Sulla questione è intervenuta la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha espresso il seguente principio di diritto: «la previsione di cui all'art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B.».
Ebbene, nel caso di specie, deve riconoscersi la legittimità dell'applicazione di questa clausola volta ad ottenere a favore dell'intermediario un equo indennizzo da parte del cliente per l'estinzione anticipata del finanziamento; ciò comporta che risulta correttamente imputata alla parte ricorrente la somma di € 166,60 che non può essere oggetto di restituzione.
Relativamente alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».
Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, anche ove quest'ultima avesse prodotto apposita documentazione, la richiesta non potrebbe in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di

Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.073,40, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA